

garantita ai comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del territorio. Per assicurare l'unitarietà del sistema informativo catastale nazionale e, in attuazione dei principi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, i comuni utilizzano le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali. Sono in ogni caso conservate in capo allo Stato ed esercitate dall'Agenzia del territorio le funzioni in materia, fra l'altro, di controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti, di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati, nonché di gestione dell'Anagrafe immobiliare integrata;

f) l'art. 22 rivede le disposizioni per l'accertamento sintetico dei redditi, al fine di adeguarlo al contesto socio-economico attuale, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio. L'Ufficio competente può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento;

Aggiornamento
dell'accertamento
sintetico

Incrocio tra le basi
dati dell'INPS e
dell'Agenzia delle
entrate per
contrastare la
microevasione
diffusa

g) l'art. 28 stabilisce che al fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate potrà eseguire specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute. Anche a tal fine le attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate sono incrementate e rese più efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate;

Prestazioni sociali
agevolate

h) l'art. 38 prevede, al comma 1, che gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle relative al diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'INPS, nel rispetto del Codice e nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei beneficiari delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21 della l. 8 novembre 2000, n. 328. In base al comma 2, con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del Codice, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.

Codice fiscale

Il comma 6 stabilisce che data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la p.a., l'amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati

anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra pp.aa., nonché quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati, devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualità delle informazioni presso la p.a. e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'amministrazione finanziaria rende accessibili alle pp.aa., alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dell'amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della cooperazione applicativa;

i) l'art. 50 indice il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al regolamento 9 luglio 2008, n. 763, del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni *no profit*. Ai sensi del d.lgs. n. 322/89 l'ISTAT organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento stabilendo, fra l'altro, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all'art. 22 del Codice (dati sensibili e giudiziari). Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, l'ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'Anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i comuni devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei comuni dei loro obblighi di comunicazione. Anche a tal fine, a modifica della normativa istitutiva dell'INA (Indice nazionale delle anagrafi), l'art. 1, comma 6, della l. 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: “6. *L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate*

Censimento

la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate". Conseguentemente, con decreto (da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 7, della predetta l. n. 1228/1954), saranno emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dal citato comma;

Consenso o
diniego alle
donazioni di organi

-il d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*", convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25, il cui art. 3, comma 8-*bis*, nel novellare l'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha previsto che la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego a donare i propri organi in caso di morte;

Processo
telematico

-il d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, recante "*Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*", convertito, con modificazioni, dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, il cui art. 4 demanda a uno o più decreti del Ministro della giustizia —di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti DigitPa (già Cnipa) e il Garante— l'individuazione delle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (v. Relazione 2009, p. 45 ss.).

Sono stati infine adottati alcuni decreti legislativi d'interesse in materia di protezione dei dati personali, tra i quali si richiamano, in particolare:

Certificazione
dei macchinisti

-il d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 247, concernente l'attuazione della Direttiva n. 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. Il decreto prevede che ciascun macchinista deve avere l'idoneità e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta di treni e deve possedere apposita licenza (che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale) e uno o più certificati, che indicano

le infrastrutture sulle quali il titolare è autorizzato a circolare ed i veicoli che il titolare è autorizzato a condurre. Il decreto, dopo aver previsto l'istituzione di un sistema di monitoraggio dei macchinisti da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura (art. 17), stabilisce che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie si accertino che i registri da essi istituiti (registro delle licenze di conduzione treni e registri dei certificati) e le modalità di utilizzo di tali registri rispettino le disposizioni del Codice (art. 19). I macchinisti hanno accesso ai propri dati conservati nel registro dell'Agenzia ed in quelli delle imprese ferroviarie o dei gestori delle infrastrutture e ne ottengono copia su richiesta;

-il d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, concernente modifiche ed integrazioni al d.lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale (CAD), sul cui schema il Garante ha espresso *parere* (cfr. par. 1.2.4.). Il decreto prevede significative innovazioni al CAD volte a garantire la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi rispetto a un panorama tecnologico in evoluzione. Le principali novità riguardano la validità dei documenti informatici, la conservazione digitale dei documenti, la posta elettronica certificata, la trasmissione delle informazioni via *web*, l'accesso ai servizi in rete, le firme elettroniche, il protocollo informatico e il fascicolo elettronico, la sicurezza digitale. Di particolare rilevanza, sotto il profilo della protezione dei dati personali, risulta il novellato art. 54 del CAD che arricchisce il contenuto dei siti istituzionali delle pp.aa. a fini di trasparenza, prevedendo che sugli stessi siano pubblicati, in modo integrale, anche tutti i bandi di concorso. La norma obbliga poi le pp.aa. a comunicare parte degli stessi dati al Dipartimento della funzione pubblica, per la successiva pubblicazione anche sul sito del Dipartimento stesso (art. 54, comma 1-*bis*). Infine, il nuovo art. 60 del CAD individua espressamente alcune "*basi di dati di interesse nazionale*" la cui conoscenza è utilizzabile dalle pp.aa., anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni nel rispetto delle norme vigenti, e in particolare: il repertorio nazionale dei dati territoriali, l'indice nazionale delle anagrafi, la banca dati nazionale dei contratti pubblici, il casellario giudiziale, il registro delle

Codice
dell'amministra-
zione digitale

Controlli in
materia di armi

imprese e gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 242/2004;

- il d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della Direttiva n. 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, che entrerà in vigore il 1 luglio 2011. In particolare, esso prevede, modificando l'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'obbligo di un apposito registro delle operazioni giornaliere tenuto in formato elettronico a carico degli armaioli, da conservare per un periodo di cinquanta anni; è altresì previsto a carico degli stessi un obbligo informativo mensile all'Ufficio di polizia competente per territorio. Al termine dell'attività i registri sono consegnati all'autorità di pubblica sicurezza, responsabile della conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno di cui al d.lgs. n. 8/2010 sono conservate per i cinquanta anni successivi al termine dell'attività. Il predetto sistema consente al Ministero dell'interno l'identificazione univoca e la tracciabilità delle armi lungo tutta la catena della fornitura. Nel novellare il predetto art. 35, inoltre, il d.lgs. conferma l'attuale previsione che subordina il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi da parte del questore all'assenza di malattie mentali o di altri vizi che diminuiscano anche temporaneamente la capacità di intendere e di volere del richiedente; include poi, tra i requisiti ostativi al rilascio del nulla osta, anche l'assunzione, da parte del richiedente, ed ancorché occasionale, di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché l'abuso di alcool, prevedendo altresì la presentazione di "ogni altra" (rispetto al certificato medico-legale di cui all'attuale norma) certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti. Si richiama l'attenzione in particolare sul comma 10 del nuovo art. 35 ai sensi del quale, tanto il provvedimento di rilascio del nulla osta quanto quello della licenza di porto d'armi, devono essere comunicati dall'interessato ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente *more uxorio*, individuati dal regolamento di attuazione e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza. Si segnala infine che l'art. 6 del decreto legislativo demanda ad un successivo decreto interministeriale dei Ministri della salute

e dell'interno –sul cui schema sarà acquisito il *parere* del Garante– la previsione delle modalità con le quali effettuare lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli Uffici delle forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione e al conseguimento di qualunque licenza di porto d'armi e ad un decreto del Ministro dell'interno la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati relativi alle armi ed alle munizioni in relazione alla tracciabilità delle stesse;

- il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della Direttiva n. 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, adottato in attuazione dell'art. 33 della l. n. 88/2009 (Legge comunitaria 2008). Il decreto non ha disciplinato gli aspetti, pur previsti nella legge delega, concernenti il contrasto delle frodi nel settore del credito al consumo, con particolare riferimento al fenomeno dei furti d'identità (v. par. 2.2.). Tuttavia esso reca disposizioni rilevanti ai fini del diritto alla protezione dei dati personali, in particolare nel Titolo I che apporta, all'art. 1, talune modifiche al testo unico bancario (d.lgs.1 settembre 1993, n. 385): nel dettaglio, l'art. 124-*bis* (*Verifica del merito creditizio*) prevede prima della conclusione del contratto di credito, una valutazione del merito creditizio del consumatore ad opera del finanziatore sulla base di informazioni adeguate fornite dal consumatore stesso o ottenute consultando una banca dati pertinente; l'art. 125 (*Banche dati*) prevede che i gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito debbano consentire l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per i finanziatori operanti nel territorio nazionale. Al riguardo, spetta al CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio), sentito il Garante, individuare le condizioni di accesso alle banche dati (v. par. 1.2.3., sul *parere* del Garante sullo schema di delibera del CICR);
- il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110, recante “*Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'art. 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”.

Verifica del merito
creditizio

Atto notarile
informatico

Di specifico interesse per l'Autorità è l'art. 62-*bis* della l. n. 89/1913, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo in questione, il quale prevede che il notaio per la conservazione degli atti (di cui agli artt. 61 e 72, comma 3, della legge), se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'art. 60 del CAD (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Gli atti conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attività nel rispetto dei pertinenti principi e delle regole tecniche previste nel medesimo CAD e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso ai documenti conservati nella predetta struttura. Al riguardo, l'Ufficio del Garante nell'ambito di una proficua collaborazione con i competenti Uffici del Ministero della giustizia, aveva espresso forti perplessità sull'originaria formulazione di tale disposizione, evidenziando che il Consiglio nazionale del notariato dovrebbe avere solo un ruolo di gestore dell'infrastruttura informatica, predisponendo gli opportuni accorgimenti tecnici per rendere possibile l'accesso ai dati ai soli aventi diritto, senza tuttavia essere abilitato esso stesso al trattamento dei dati, se non nel caso di espressa previsione normativa. Le nuove disposizioni prevedono il parere del Garante per l'adozione di diversi decreti del Ministro della giustizia volti a dare attuazione alla riforma in oggetto, in particolare per quanto riguarda le regole tecniche per l'organizzazione della struttura predisposta dal Consiglio nazionale del notariato, per la trasmissione, conservazione e consultazione degli atti di cui agli artt. 62-*bis* e 62-*ter*, e per la formazione, conservazione e controllo dei repertori;

Mediazione

-il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 che, in attuazione dell'art. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69, disciplina la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il decreto attribuisce la funzione di svolgere il procedimento di mediazione a determinati “*organismi*”, costituiti presso enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza, iscritti in apposito registro istituito con decreto ministeriale. Chiunque presti servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del

procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo (art. 9). Considerato che la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche (art. 3, comma 4), ciascun organismo con proprio regolamento deve prevedere *“le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati”* (art. 16, comma 3). La materia oggetto del decreto legislativo è di particolare importanza sotto il profilo della protezione dei dati personali in quanto i predetti organismi devono effettuare un elevato numero di trattamenti di dati sensibili e giudiziari per l'espletamento delle attività ad essi riservate;

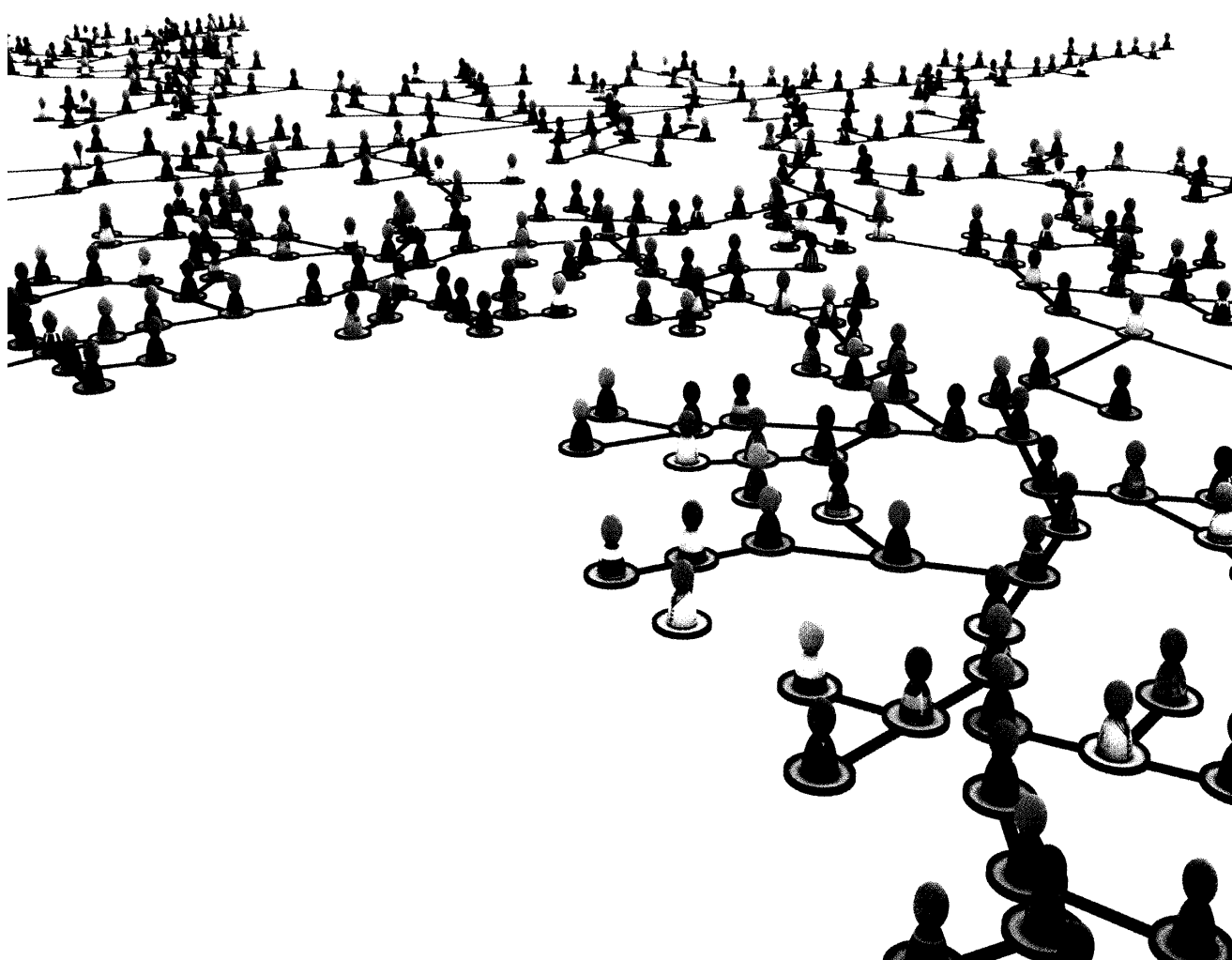
- il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, sull'*“Attuazione della Direttiva n. 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle Direttive nn. 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la Direttiva n. 97/5/CE”*, che si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro o di uno Stato appartenente allo spazio economico europeo. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento possono trattare dati personali in conformità al Codice, ove ciò sia necessario a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti;
- il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle Direttive nn. 2006/17/CE e 2006/86/CE, in materia di donazione, approvvigionamento e controllo di tessuti e cellule umani, il quale prevede, fra l'altro, *“nel rispetto delle norme per la tutela della riservatezza”*, la tracciabilità dei tessuti e delle cellule donati, così garantendo peraltro un'adeguata identificazione del donatore (v. *Relazione* 2009, p. 57).

Servizi
di pagamento

Donazione
di tessuti e cellule
umani

PAGINA BIANCA

L'attività svolta dal Garante



PAGINA BIANCA

II. L'attività svolta dal Garante

3. IL GARANTE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

3.1. I REGOLAMENTI SUI TRATTAMENTI DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

3.1.1. I regolamenti delle autorità indipendenti

Nel 2010 il Garante ha espresso parere favorevole su uno schema di delibera della CONSOB, volto a modificare il regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in relazione all'istituzione, presso la stessa CONSOB, della Camera di conciliazione e arbitrato (*Parere* 8 aprile 2010 [doc. web n. 1718426]).

Anche la Banca d'Italia ha sottoposto all'Autorità uno schema di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, volto a sostituire i precedenti regolamenti adottati dalla Banca d'Italia il 5 dicembre 2003 e dall'Ufficio italiano cambi il 25 maggio 2006, in ragione dell'avvenuto trasferimento alla Banca delle competenze del soppresso UIC, nonché dell'istituzione, presso il medesimo Istituto, dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), con funzioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Il parere favorevole reso dall'Autorità è stato subordinato al rispetto del principio di indispensabilità nelle operazioni di comunicazione di dati sensibili riguardanti i pagamenti regolati dal sistema *TARGET2*, effettuate dalla Banca d'Italia su richiesta dell'UIF. In particolare l'Autorità ha evidenziato l'esigenza di specificare, nello schema di regolamento, che l'UIF può formulare richieste di dati soltanto “*al fine di integrare l'analisi delle operazioni sospette e lo studio dei flussi finanziari effettuati sulla base dei dati e delle informazioni di cui l'Ufficio viene a conoscenza ai sensi e per gli effetti della disciplina sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*” con riferimento “*a soggetti (persone fisiche e giuridiche) espressamente individuati*” (*Parere* 13 gennaio 2011 [doc. web n. 1787870]).

Il Garante ha infine espresso parere favorevole su uno schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (*Parere* 3 febbraio 2011 [doc. web n. 1790422]).

3.2. LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Nel periodo di riferimento l'attività del Garante in questa materia si è svolta in due direzioni.

Da un lato la preparazione e poi, dopo la consultazione pubblica sullo schema approvato il 16 dicembre 2010, l'adozione delle *“Linee-guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”* (Prov. 2 marzo 2011 [doc. web n. 1793203]); dall'altro, la trattazione di numerosi casi, dei quali alcuni *infra* esemplificati, che presentavano profili relativi all'accesso e alla trasparenza connessi, in vario modo, con aspetti inerenti la protezione dei dati personali.

Linee-guida sulla
pubblicazione nel
web da parte
di pp.aa.

Le menzionate linee-guida hanno individuato i criteri e le cautele che i soggetti pubblici devono seguire nell'attuare le disposizioni, molte delle quali recenti, relative alla pubblicazione sul *web* di atti e documenti amministrativi. In sintesi, si evidenzia in primo luogo che la comunicazione e la diffusione di dati personali da parte di pp.aa. attraverso i propri siti istituzionali possono avvenire solo se previste da una norma (artt. 4, comma 1, lett. *l*) e *m*), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice).

Per la pubblicazione di dati sensibili è necessaria un'espressa disposizione di legge, o del regolamento che l'amministrazione è tenuta ad adottare, che specifichi i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, nel rispetto del generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice).

Le specifiche richieste degli interessati di pubblicare propri dati personali sul sito istituzionale dell'amministrazione potranno essere accolte se tale operazione risulti compatibile con lo svolgimento delle funzioni istituzionali e se i dati, oggetto di diffusione *online*, risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11 del Codice).

Occorre pertanto individuare idonei accorgimenti volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni impedendo la loro indiscriminata reperibilità in Internet, garantendo il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati e delimitando la durata della loro disponibilità *online*.

Appare preferibile rendere reperibili i dati mediante motori di ricerca interni al sito, per assicurare accessi maggiormente coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione, specialmente laddove si tratti, se non di dati sensibili, di dati comunque delicati, quali giudizi ovvero esiti concorsuali, assicurando, nel contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che si intende mettere a disposizione.

Se non stabiliti da specifiche disposizioni di settore, vanno inoltre individuati, a cura delle amministrazioni interessate, congrui periodi di tempo –non superiori a quanto ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati stessi sono resi pubblici– entro i quali atti e documenti contenenti dati personali, devono rimanere disponibili *online* (in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato).

Trascorsi tali periodi, i dati devono essere rimossi dal *web* ovvero inseriti in un'area di archivio consultabile solo a partire dal sito stesso e non raggiungibili utilizzando i motori di ricerca esterni, a tal fine adottando gli opportuni accorgimenti tecnici.

Devono essere adottate opportune cautele per evitare operazioni di duplicazione massiva dei *file* contenenti dati personali, rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni, mediante l'utilizzo di *software* o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione e riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti, garantendo comunque l'accessibilità alle informazioni riprodotte *online* anche alle persone disabili, nel rispetto delle disposizioni della l. 9 gennaio 2004, n. 4.

I dati messi a disposizione *online* devono essere esatti, aggiornati e attendibili (art. 11, comma 1, lett. c), del Codice), anche alla luce dell'obbligo di garantirne la conformità alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione attraverso il sito (art. 54, comma 4, d.lgs. n. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale), impiegando idonee misure per ridurre il rischio di alterazioni delle informazioni e dei documenti resi disponibili tramite Internet (ad es., indicando le fonti attendibili per il reperimento dei medesimi documenti, utilizzando certificati e firma digitale o inserendo, in ogni *file* oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali, “*dati di contesto*” quali data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione).

Si riportano di seguito alcune delle fattispecie esemplificative evidenziate nelle linee-guida di cui trattasi.

Ove previsto l'obbligo di pubblicazione del modello di *curriculum* europeo, occorre selezionare i contenuti da riprodurre sui siti istituzionali in ragione unicamente delle finalità di trasparenza perseguite (art. 11, comma 8, lett. *e*), *f*), e *h*), d.lgs. n. 150/2009 e art. 21, comma 1, l. n. 69/2009) in base al principio di pertinenza e non eccedenza e in relazione alle funzioni pubbliche ricoperte dal personale interessato, al quale va garantita la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio *curriculum*.

Non appare giustificato riprodurre sul *web* informazioni di dettaglio quali i cedolini dello stipendio, l'orario di lavoro effettivamente svolto dai dipendenti, i recapiti privati, ovvero informazioni attinenti allo stato di salute di persone identificate, quali le assenze verificatesi per ragioni di salute.

Nella sezione dei siti istituzionali dedicata a “*Trasparenza, valutazione e merito*”, si ritiene che debbano essere privilegiati canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie *cache* presso gli stessi motori di ricerca.

Non si ravvisa la necessità di adottare alcuna specifica cautela per la pubblicazione di informazioni non riconducibili a persone identificate o identificabili (ad es., dati aggregati per Uffici riguardanti i livelli retributivi, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale; l'ammontare complessivo dei premi collegati alla *performance* stanziati e di quelli effettivamente distribuiti; obiettivi assegnati agli Uffici ed i relativi indicatori; dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, informazioni concernenti la dimensione della qualità dei servizi erogati, notizie circa la gestione dei pagamenti e le buone prassi).

Restano salve le specifiche previsioni sulla conoscibilità delle situazioni patrimoniali di chi riveste cariche pubbliche.

In considerazione dell'ampio regime di conoscibilità previsto per i dati raccolti dal Ministero dell'interno nell'anagrafe degli amministratori locali e regionali (art. 76 del d.lgs. n. 267/2000), di cui chiunque ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia,